



CITTÀ DI  
FIUMICINO

AREA EDILIZIA e TPL

## MULTIFUNZIONALITA' DELLE AZIENDE AGRICOLE



INNOVAZIONE

RIQUALIFICAZIONE

CONNESSIONE

VALORIZZAZIONE

# Attuazione della ruralità multifunzionale

## Regolamento regionale 2 Settembre 2015 n.11 – modifica alla L.R.L. 38/99

La Regione favorisce lo sviluppo di una nuova ruralità multifunzionale al fine di:

- a) salvaguardare e potenziare il ruolo dell'impresa agricola quale elemento imprescindibile per la tutela attiva del territorio e lo sviluppo socio-economico anche mediante l'accrescimento dei livelli occupazionali;
- b) contrastare la frammentazione fondiaria e la dismissione dell'agricoltura attraverso l'incentivazione di interventi volti alla ricomposizione delle aziende e all'uso produttivo del territorio agricolo;
- c) favorire gli interventi volti all'utilizzo dei manufatti rurali finalizzati ad incrementare l'offerta di servizi al territorio mediante l'introduzione di attività compatibili con l'agricoltura;
- d) recuperare e valorizzare il paesaggio, il territorio agricolo, le caratteristiche rurali degli insediamenti e dei manufatti edilizi in cui vengono svolte le attività di cui al comma 2, lettera a).

ALL' INTERNO DEGLI EDIFICI ESISTENTI ALLA DATA DEL 3 Settembre 2015 è POSSIBILE ATTIVARE LE SEGUENTI ATTIVITA':

- 1) agriturismo e turismo rurale;
- 2) trasformazione e vendita diretta dei prodotti tipici;
- 3) ristorazione e degustazione dei prodotti tipici;
- 4) attività culturali, didattiche, sociali, ricreative e terapeutico-riabilitative;



Gli annessi agricoli, di cui all'articolo 55, comma 7 della legge, realizzati successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, possono essere destinati al regime di connessione nella misura massima del 50% della volumetria assentita. Resta fermo che nel calcolo del dimensionamento degli annessi agricoli realizzabili devono essere computati quelli già eventualmente esistenti; Gli annessi agricoli di cui all'articolo 57, comma 1, della legge, realizzati successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, non possono essere in nessun caso destinati al regime di connessione.

(Soggetti e regime di connessione)

1. Nell'ambito del regime di connessione, previsto dall'articolo 57, comma 6 ter della legge, le attività compatibili con la destinazione agricola possono essere svolte dai seguenti soggetti:

- a) coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP), singoli o associati, come individuati all'articolo 57, comma 1, della legge e di seguito denominati "soggetti agricoli";
- b) soggetti, sia pubblici che privati, diversi da quelli della lettera a) che intendono esercitare, nell'ambito del regime di connessione di cui al comma 2, le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), di seguito denominati "soggetti connessi".

2. Al regime di connessione di cui al comma 1, si provvede, ai sensi dell'articolo 6, mediante la presentazione di un apposito programma di connessione allegato al Piano di Utilizzazione Aziendale (PUA), finalizzato allo sviluppo della ruralità multifunzionale.